

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRECO e D'ALBORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Proroga del termine del comma 10 dell'articolo 146 delle disposizioni transitorie del Codice della strada

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice della strada entrato in vigore il 1° luglio 1959 all'articolo 45 prescrive i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione per gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori, i filoveicoli e per i rimorchi, sia in servizio pubblico che privato.

L'adeguamento alle suddette disposizioni, a norma dell'articolo 146, comma 10, doveva avvenire entro un anno dalla pubblicazione del regolamento.

La pena prevista per chi circola con un veicolo che manchi anche di un solo dei dispositivi prescritti è l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

Ora è noto per le segnalazioni riportate dalla stampa e di cui si sono fatti eco anche alcuni onorevoli colleghi, durante la recente discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, che una larga maggioranza dei numerosi possessori di veicoli a motore di costruzione antecedente al gennaio 1960, (si calcola che siano circa 4 milioni di automobilisti) non ha potuto provvedere alla trasformazione richiesta per

l'esaurimento sul mercato dei dispositivi necessari al prescritto adeguamento.

Così pure è noto che in conseguenza di tale deficienza, per la nota legge della domanda e dell'offerta, i prezzi dei suddetti dispositivi sono saliti oltre ogni giusto limite.

Pertanto, allo scopo di permettere all'industria la immissione sul mercato in quantità sufficiente, del materiale occorrente, ed evitare artificiosi aumenti di prezzo che colpiscono anche coloro — e sono la maggioranza — che usano i veicoli a motore quale mezzo di lavoro, si ravvisa l'opportunità di disporre con il presente disegno di legge (di cui, per la finalità che si prefigge, si chiede la discussione con procedura d'urgenza), la proroga di mesi sei al termine stabilito, dall'articolo 146, comma 10, nelle norme transitorie per l'attuazione del disposto dell'articolo 45 del Codice della strada.

Dato lo scopo del provvedimento che risponde ad una viva attesa di centinaia di migliaia, se non milioni, di cittadini, i proponenti sperano che il Senato voglia dare di buon grado il suo voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 146 — comma 10 — delle disposizioni transitorie del Codice della strada, per l'adeguamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 45 del predetto Codice, è prorogato di sei mesi.